



COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
DI AUTOBUS
ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 01.07.2000

IL SINDACO
F.to : Oscar Renzelo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to :Dr. Antonino Randazzo

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 NATURA DEL SERVIZIO
ARTICOLO 2 FONTI NORMATIVE
ARTICOLO 3 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
ARTICOLO 4 COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO
ARTICOLO 5 NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI
ARTICOLO 6 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ARTICOLO 7 PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO II-DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

ARTICOLO 8 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 9 CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE
ARTICOLO 10 UBICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE AUTOVETTURE E ABITAZIONE DEL
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURE
ARTICOLO 11 DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE
ARTICOLO 12 ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO
ARTICOLO 13 TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 14 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

TITOLO III- DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

ARTICOLO 15 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 16 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI
AUTONOLEGGIO
ARTICOLO 17 TITOLO DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 18 DOCUMENTI DI VIAGGIO
ARTICOLO 19 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 20 DURATA DEL PROCEDIMENTO
ARTICOLO 21 DOCUMENTI DA PRESENTARE
ARTICOLO 22 INIZIO DEL SERVIZIO
ARTICOLO 23 DURATA E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI "ANTIMAFIA"

TITOLO V - MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 25 ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 26 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 27 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
ARTICOLO 28 PREZZO DEL SERVIZIO
ARTICOLO 29 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO
ARTICOLO 30 VISITE E VERIFICHE
ARTICOLO 31 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
ARTICOLO 32 MANUTENZIONE DEI VEICOLI
ARTICOLO 33 LOCALITA' NELLE QUALI E' FATTO OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO

TITOLO VI - SANZIONI

ARTICOLO 34 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO DI AUTOVETTURA
ARTICOLO 35 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA
ARTICOLO 36 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO DI AUTOBUS
ARTICOLO 37 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 38 PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE,
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E CESSAZIONE DELLA EFFICACIA DI
PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI DEL COMUNE

ARTICOLO 40 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 NATURA DEL SERVIZIO

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture e autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle prescrizioni del codice della strada approvato con D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 FONTI NORMATIVE

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:
dalle norme del codice della strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di esecuzione;
dalle leggi n. 62 del 14/02/1974 e n. 294 dell'agosto 1974; dai regolamenti C.E.E. n. 543 del 25/03/1969 e n. 1463 del 20/07/1970; dall'art. 85 del D.P.R. 24/07/1977, n. 61 6;
dalla L.R. 31/01/1987, n. 9 dalla L. 15/01/1992, n.21 dalla L.R. 14/04/1995, n.20
dai principi della L.241 /90 in materia di procedimento amministrativo.

ARTICOLO 3 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

E' costituita nell'ambito dell'amministrazione comunale, una commissione tecnico-consultiva presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato e composta dagli altri seguenti membri:

- il comandante di polizia municipale;
- un esperto in materia di trasporti;
- un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante delle associazioni degli utenti;

Funge da segretario della commissione un componente della medesima

La commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente regolamento, si riunisce su convocazione del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di uno dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene due dei membri oltre al presidente.

La commissione dura in carica per lo stesso periodo della Amministrazione Comunale che l'ha nominata.

ARTICOLO 4 COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli organi della polizia municipale.

Gli appartenenti alla polizia municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di polizia regionali e statali preposti al settore.

ARTICOLO 5

NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Il Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 3 e tenute presenti le disposizioni emanate in merito dal ministero dei trasporti e dagli altri organi competenti, stabilisce il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro.

L'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R.D. 08/12/1933, n. 1740 e dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.

ARTICOLO 6

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale.

L'assegnazione dell'autorizzazione è disposta dal Direttore Generale, quale Responsabile del Servizio, previa istruttoria degli uffici comunali, sentita la commissione di cui all'art. 3 ed in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo gli articoli 8 e 17 del presente regolamento.

Nell'autorizzazione, oltre al numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

ARTICOLO 7

PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni qualvolta si renda necessario assegnare un'autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, l'Amministrazione Comunale bandisce pubblico concorso con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda.

Il bando di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

ARTICOLO 8

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero codice fiscale - e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. residenza, o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei comuni della provincia di appartenenza di questo Comune o nelle province limitrofe;
3. non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;
4. estremi di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea, introdotto dagli artt. 9, 10, 11, 13, 14 L.R. 20 dell 4.04.1995.
5. curriculum professionale o della Società.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti 1) e 4) precedenti si intendono riferiti all'Amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

1. impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
2. impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
3. di non essere affetto da malattia contagiosa o altra che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

ARTICOLO 9 CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

Ogni autovettura in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e deve essere dotato di targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." (Noleggio Con Conducente), dello stemma del Comune e del numero dell'autorizzazione.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione comunale, copia del presente regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

ARTICOLO 10 UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE DELLE AUTOVETTURE E ABITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURE

I titolari di autorizzazione di autovettura hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio di polizia amministrativa l'ubicazione delle autorimesse delle autovetture nonché quella dell'abitazione.

Ogni cambiamento di autorimessa delle autovetture deve essere preventivamente comunicato all'ufficio di polizia amministrativa, mentre l'eventuale cambio di abitazione dei titolari d'autorizzazione di autovettura deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

ARTICOLO 11 DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE

Qualora non siano state rilasciate licenze per il servizio di taxi, è consentito lo stazionamento con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Sussiste, invece, assoluto divieto ove sia esercitato il servizio di taxi.

ARTICOLO 12 ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

E' vietato agli utenti del servizio:

1. di far uso, da parte degli utenti per salire o scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
2. molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo.

ARTICOLO 13 TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designato, iscritta nel ruolo di conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. sia titolare dell'autorizzazione da 5 anni;
2. abbia raggiunto il 60° anno di età;
3. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente codice civile, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero entro il termine massimo di 2 anni, ad altri designati dagli eredi, in possesso dei requisiti prescritti e della iscrizione al ruolo dei conducenti.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra né per concorso pubblico, né per trasferimento, per 5 anni dal trasferimento della prima.

ARTICOLO 14 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari dell'autorizzazione possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, semprechè iscritti nel ruolo dei conducenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

ARTICOLO 15 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione di autonoleggio con autobus deve contenere le seguenti indicazioni:

1. cittadinanza italiana;
2. residenza o sede in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza di questo Comune o di una delle Province limitrofe;
3. la non interdizione dai pubblici uffici;
4. idoneità finanziaria, accertata con le modalità previste dall'art. 5 del D.M. 448 del 20.12.1991;
5. idoneità professionale, accertata ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 448 del 20.12.1991;
6. adeguato organico di personale per la gestione dei servizi;
7. disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio;
8. curriculum professionale o della Società.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti 1 e 3 si intendono riferiti all' Amministratore.

ARTICOLO 16 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente non può essere rilasciata a chiunque:

1. sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale;

2. sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956, n. 1423; 31/05/1965, n. 575; 13/09/1972, n. 646; 12/10/1982, n. 726;
3. sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.142 e seguenti del R.D. 16/03/1942, n. 267;
4. sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
5. sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale;
6. sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento

ARTICOLO 17

TITOLO DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio mediante autobus la preferenza spetta a:

1. titolari di autorizzazione di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
2. cooperative o consorzi di imprese del settore;
3. concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

ARTICOLO 18

DOCUMENTI DI VIAGGIO

Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza è obbligato a conservare a bordo la seguente documentazione:

1. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
2. il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e di targa dell'autobus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale.
3. copia autenticata dell'autorizzazione.

ARTICOLO 19

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale è trasferibile a coloro che siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività solo dopo che siano trascorsi 5 anni dal rilascio, previo accertamento dei requisiti da parte del Comune.

Qualora l'autorizzazione sia intestata a ditta individuale in caso di decesso del titolare, l'autorizzazione è trasferita a domanda agli eredi che siano in possesso dei requisiti prescritti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 20 DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di autonoleggio deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande quale previsto nel bando.

ARTICOLO 21 DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione deve presentare -entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione -, sotto pena di decadenza, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 o 15, nonché dei titoli preferenziali.

Per le autovetture e gli autobus di linea, l'assegnatario deve altresì fornire la prova -entro il predetto termine di trenta giorni - di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 860 del 25/07/1956.

Qualora trattasi di società è anche richiesta l'iscrizione presso la cancelleria del tribunale.

ARTICOLO 22 INIZIO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro dell'autorizzazione e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 3 mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della commissione comunale, come disposto dall'art. 30 del presente regolamento.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

ARTICOLO 23 DURATA E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 o 15 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dalla autorizzazione.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio

complementare ed il certificato di assicurazione.

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI "ANTIMAFIA"

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzioni di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli art. 1 0-ter e 10- quater della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni.

TITOLO V

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 25 ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Al titolare dell'autorizzazione di autobus, che non conduce personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa. Parimenti è consentito avvalersi della collaborazione di familiari, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92.

ARTICOLO 26 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'amministrazione comunale che l'ha concessa.

ARTICOLO 27 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Direttore Generale, quale responsabile del Servizio.

ARTICOLO 28 PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nel rispetto dei criteri fissati dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 29

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

ARTICOLO 30 VISITE E VERIFICHE

Gli autoveicoli interessati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della commissione di cui all'art. 3.

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Responsabile del servizio.

Le verifiche sono finalizzate ad accertare se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo e alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico.

Ogni qualvolta si ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, si dovrà provvedere alla segnalazione all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Ove, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale.

ARTICOLO 31 COMPORTEMENTO IN SERVIZIO

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- Conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;
- segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa limitatamente alle autovetture;
- presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 30 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
- curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'ufficio di polizia municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1. procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
2. esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
3. far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
4. negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
5. portare animali propri nell'autoveicolo;
6. deviare, di loro iniziativa, il cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
7. chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
8. fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ARTICOLO 32 MANUTENZIONE DEI VEICOLI

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

Ogni 6 mesi devono essere sottoposti al controllo dei gas di scarico.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 33

LOCALITA' NELLE QUALI E' FATTO OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purchè aperte al pubblico.

TITOLO VI SANZIONI

ARTICOLO 34 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO DI AUTOVETTURA

- Il Responsabile del Servizio, sentita la commissione consultiva comunale dispone la sospensione da 1 a 90 gg. dell'autorizzazione in caso di inosservanza:
1. dell'obbligo di disponibilità di una rimessa;
 2. del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
 3. del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa.

ARTICOLO 35 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

1. quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
2. se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 25;
3. quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
4. in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
5. quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
6. quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro di tale patente.

ARTICOLO 36 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO DI AUTOBUS

L'autorizzazione comunale per l'espletamento del servizio viene revocata:

- quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 37;
- quando il titolare contravvenga agli obblighi di cui al precedente articolo 34, pena diffida;
- quando reiteratamente abbia inosservato l'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni di personale;
- quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate dalla normativa vigente;
- quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio e recidivo in violazione al presente regolamento;
- quando il titolare abbia trasferito senza autorizzazione la propria residenza o il domicilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo ai servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Responsabile del Servizio sentita la commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 37 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale per l'espletamento del servizio viene a decadere:

1. per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
2. per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
3. per fallimento del titolare;
4. per avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio.

ARTICOLO 38 PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dal presente regolamento saranno adottati previa

contestazione - con avviso notificato appositamente -all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E CESSAZIONE DELLA EFFICACIA DI PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI DEL COMUNE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 e la successiva pubblicazione per la durata di 5 giorni all'albo pretorio.

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente regolamento.

ARTICOLO 40

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.